

<i>Volsca Ambiente e Servizi SPA</i>	Documento di Valutazione dei Rischi <i>ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a (Isola Ecologica)</i>	Data 1[^] Emissione 10 /08/2016 Revisione n° 01 03/01/2017 Revisione n° 02 05/03/2018	Pagg. 1/6	Allegato 8
--	--	---	----------------------------	-----------------------------

TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

ALLEGATO N° 8

**VALUTAZIONE DEI RISCHI
PER LA TUTELA
DELLE LAVORATRICI MADRI**

CENTRO RACCOLTA MATERIALI DIFFERENZIATI
(Isola Ecologica)

REVISIONE N° 2 del 05.03.2018

"SEDE OPERATIVA
LARIANO
via GIUSEPPE GARIBALDI 314

Volsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a (Isola Ecologica)	Data 1^ Emissione 10 /08/2016	Pagg. 2/6	Allegato 8
		Revisione n° 02		

TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

PREMESSA

Il Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità*", introduce alcune modifiche ed integrazioni alle norme a tutela delle lavoratrici madri preesistenti, in particolare all'elenco delle lavorazioni ritenute insalubri per le lavoratrici gestanti, al riconoscimento della possibilità di assentarsi dal lavoro per effettuare gli esami prenatali durante l'orario di lavoro che non possono essere svolti in orario diverso, senza perdita della retribuzione. Inoltre con l'articolo 11 riafferma che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 28, comma 1, del Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro. Infine dispone che il datore di lavoro debba eseguire, nel caso si rivelino necessarie, le modifiche temporanee alle condizioni, all'organizzazione e all'orario di lavoro, per evitare che la gestante o puerpera sia esposta a rischi sul lavoro. Qualora non fosse possibile effettuare alcuna modifica nell'organizzazione e/o nell'orario di lavoro, il datore di lavoro deve assegnare la lavoratrice ad altre mansioni. Se nemmeno l'assegnazione ad altre mansioni fosse possibile, le lavoratrici sono dispensate in anticipo dal lavoro (rispetto al periodo obbligatorio di due mesi prima e tre mesi dopo il parto).

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Quando viene informato che una lavoratrice è in gravidanza il datore di lavoro deve valutare i rischi specifici cui essa è esposta e adoperarsi per assicurare che essa non sia esposta a nessun circostanza o fattore che possa pregiudicare la sua salute o quella del bambino. Il datore di lavoro deve quindi:

- 1) Valutare il rischio, determinando:
 - a quali rischi la lavoratrice gestante o puerpera o in periodo di allattamento si trova esposta;
 - la natura e la durata dell'esposizione.
- 2) Rimuovere il rischio potenziale ed evitare il rischio per la lavoratrice e il suo bambino;
- 3) Intervenire per assicurare che non subentrino danni alla salute.

VolscA Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a (Isola Ecologica)	Data 1 ^a Emissione 10 /08/2016 Revisione n° 02	Pagg. 3/6	Allegato 8
TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI				
	<p>MISURE DI TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI</p> <p>Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, del citato D.Lgs. 151/2001 rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.</p> <p>Se vengono identificati rischi devono essere le misure volte a evitare l'esposizione, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'adeguamento delle condizioni/degli orari di lavoro, 2. la destinazione a mansioni alternative 3. la dispensa dal lavoro per tutto il tempo che tale rischio minaccia la salute e la sicurezza di una madre durante la gravidanza, il puerperio o l'allattamento. <p>Il D.Lgs. 151/2001 comunque stabilisce il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri ed <u>ai lavori riportati negli Allegati A e B del citato D.Lgs. 151/2001.</u></p> <p>In Allegato A sono riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ I lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; ▪ I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; ▪ I lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; ▪ I lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; ▪ I lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; ▪ I lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; ▪ I lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; ▪ I lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. <p>In Allegato B sono riportati (lavori pericolosi, faticosi ed insalubri che comportano il rischio di esposizione agli agenti e condizioni di lavoro):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovra-pressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea; ▪ agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, ecc; ▪ agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. <p>E' altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.</p> <p>Inoltre devono essere valutati i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'Allegato C del D.L.151/200, tra cui:</p>			

Volsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a (Isola Ecologica)	Data 1^ Emissione 10 /08/2016	Pagg. 4/6	Allegato 8
		Revisione n° 02		

TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

A) AGENTI

- 1) Agenti fisici (possono provocare lesioni del feto e/o distacco della placenta):
 - a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
 - b) movimentazione manuale di carichi pesanti;
 - c) rumore;
 - d) radiazioni ionizzanti;
 - e) radiazioni non ionizzanti;
 - f) sollecitazioni termiche;
 - g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta.

- 2) Agenti Biologici (Gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art.268 D.Lgs. 81/2008)

- 3) Agenti chimici, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro:
 - a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47, ecc.;
 - b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 626/94;
 - c) mercurio e suoi derivati;
 - d) medicinali antimitotici;
 - e) monossido di carbonio;
 - f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

Volsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a (Isola Ecologica)	Data 1 ^a Emissione 10 /08/2016	Pagg. 5/6	Allegato 8
		Revisione n° 02		
TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI				
ATTIVITA' AZIENDALI E PRESENZA PERSONALE FEMMINILE				
Impiegata di ufficio <i>Addetta isola ecologica</i>		Le attività svolte : Amministrative Attività (vedi DVR)		
<p>QUALORA , per ragioni del tutto organizzative, la Volsca Ambiente e Servizi dovesse integrare con personale femminile, la REVISIONE dell'allegato dovrà tenere conto anche dei/della:</p> <p>1) Lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono riportati in Allegato A del D.Lgs. 151/2001: <u>Attività in postura fissa Seduta:</u></p> <p>2) Lavori pericolosi, faticosi ed insalubri che comportano il rischio di esposizione agli agenti e condizioni di lavoro riportati in Allegato B del D.Lgs. 151/2001: <u>Assenza di Rischio rilevato riguardo agli agenti ecc.</u></p> <p>3) Esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui in Allegato C del D.Lgs. 151/2001:</p>				

Volsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a (Isola Ecologica)	Data 1 ^a Emissione 10 /08/2016 Revisione n° 02	Pagg. 6/6	Allegato 8
TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI				
LE PRINCIPALI MISURE DÌ PREVENZIONE DA ADOTTARE PER ELIMINARE e/o RIDURRE I RISCHI PER LE LAVORATRICI GESTANTI				
<u>ATTIVITÀ IN POSTURA SEDUTA</u>				
<p>I mutamenti propri della gravidanza determinano comunque un rischio relativamente elevato per le donne gestanti. Se durante la gravidanza esse siedono a lungo immobili, la postura stessa può provocare una sensazione di dolore alle gambe. L'accresciuta gravidanza può determinare dolori muscolari nella regione lombare che può intensificarsi nel permanere in una determinata postura per un periodo di tempo eccessivamente lungo.</p>				
<u>Misure di prevenzione</u>				
<p>La postura seduta non sarà mantenuta ininterrottamente (ridotta al 50% dell'orario lavorativo), per il rimanente orario lavorativo la lavoratrice sarà adibita ad altra mansione (ad es. in posizione eretta) e potrà usufruire di pause lavorative. Potranno essere adottate tutte le altre misure di protezione della lavoratrice gestante o in puerperio qualora perverranno specifiche richieste dalla lavoratrice o dal medico competente.</p>				
<p>Quale ulteriore misura di tutela, la lavoratrice potrà essere dispensata dal lavoro per tutto necessario a proteggere la sua salute e sicurezza e quella del bambino.</p>				
INFORMAZIONE DI TUTTE LE LAVORATRICI				
<p>Avendo tale valutazione evidenziato dei rischi, il datore di lavoro informa <u>tutte</u> le lavoratrici interessate sui rischi potenziali presenti nell'ambito della propria mansione/attività. A loro vengono inoltre spiegate le iniziative adottate per assicurare che le lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento non siano esposte a rischi che possano nuocere loro. Tali informazioni sono fornite anche al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p>				

FIRME

Datore di Lavoro (DL) Mauro MIDEI _____
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) Stanislao Soro _____
Medico Competente (MC) Dott. Giuliano D'Angelo _____
Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) Sergio D'Angelo _____

Revisione N° 2 del 05.03.2018